

Codice A1814A

D.D. 22 agosto 2018, n. 2561

Autorizzazione idraulica n. 1637 per lavori di manutenzione idraulica necessari al ripristino dell'efficienza idraulica del torrente Grana in corrispondenza del ponte di accesso alla Tenuta Montemagno in localita' Valfossato in Comune di Montemagno (AT). Richiedente: Tenuta Montemagno Soc. Agricola S.p.A. in Comune di Montemagno (AT).

Con nota ns. prot. n. 29985 del 02/02/2018 il Legale Rappresentante, Sig. Barea Tiziano, della "Tenuta Montemagno" Società Agricola S.p.A. Via Cascina Valfossato, 9 -14030 Montemagno (AT), Partita IVA 05089970965, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica per eseguire interventi di manutenzione idraulica del torrente Grana nel tratto in corrispondenza del ponte di accesso alla "Tenuta Montemagno", consistenti in interventi di decespugliamento lungo le sponde al fine di migliorare la sezione di deflusso.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Geom. Martinotti Maria Cristina con studio in via Vigliani n. 25 – Casale Monferrato (AL), in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Presso l'albo pretorio del Comune di Montemagno (AT) è stato pubblicato per giorni 15 quindici consecutivi l'avviso di deposito, degli atti allegati all'istanza, senza dare luogo ad osservazioni o opposizioni di sorta.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Grana, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n. 104, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, Testo Unico sulle opere idrauliche.

In data 06/08/2018 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, si ritiene ammissibile l'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica in oggetto, inquadrabile tra le attività finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche idonee a far defluire le piene di riferimento, salvaguardando in tal modo la sicurezza del territorio circostante, con l'osservanza delle prescrizioni elencate:

- il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal regolamento 4/R approvato con D.P.G.R. in data 06/07/2015-in particolare art. 37 commi 5 - 6 e art. 37 bis) ovvero :
 - a) è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. n. 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i., esclusivamente all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario, al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
 - b) nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 2/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque,

occorrerà quindi privilegiare il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;

- è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie presenti sulle sponde e che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 in quanto il torrente Grana è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n. 104.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- vista D.C.R. n° 144-3789 del 31/01/2012 e la D.D. n° 3150 del 11/12/2012;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la L.R. n. 4/2009 e relativo regolamento regionale n. 2/R/2013 di modifica del regolamento regionale n. 8/R /2011;
- vista la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013 art.18 e Allegato A;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Legale Rappresentante, della "Tenuta Montemagno" Società Agricola S.p.A. Via Cascina Valfossato, 9 - 14030 Montemagno (AT), ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica, consistente in lavori di decespugliamento delle scarpate, per il ripristino dell'efficienza idraulica del torrente Grana nel tratto in corrispondenza del ponte di accesso alla "Tenuta Montemagno" evidenziato sulla cartografia allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal regolamento 4/R approvato con D.P.G.R. in data 06/07/2015-in particolare art. 37 commi 5 - 6 e art. 37 bis):
 - a) è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. n. 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i., esclusivamente all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario, al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;

b) nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 2/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi privilegiare il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;

- è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie presenti sulle sponde e che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
- la presente autorizzazione ha **validità di mesi 12 (dodici)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti la data dell'inizio e conclusione dei lavori e ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Ritenuto che tale intervento, se eseguito nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, rientra tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento dell'efficienza idraulica del torrente Grana (ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e dell'art. 18 e dell'Allegato A della L.R. n. 17 del 12/08/2013 e s.m. e i.), il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Roberto CRIVELLI

I Funzionari estensori
Geom. Franca SIGLIANO
Geom. Giuliana CAPITOLO